

In caso di concessione del mutuo ora chiesto verrebbero, invece, praticate le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione il 31 gennaio 1952, per i mutui ordinari non frazionabili, e cioè:

- 1°) - tasso d'interesse dell'8,25% annuo, con pagamento mediante rate bimestrali "non scontate";
- 2°) - diritto di commissione dell'1,75% "una tantum" sull'importo del mutuo;
- 3°) - durata dell'ammortamento: anni 15,
- reddito effettivo per l'Istituto: 9,17% annuo.

A tali condizioni verrebbero, come sopra detto, adeguati anche i due precedenti mutui e, pertanto, l'Istituto ricaverrebbe in dipendenza del nuovo finanziamento un ulteriore profitto da corrispondersi dal mutuatario sotto forma di diritto di commissione compensativo "una tantum" rappresentato:

- a) dall'1,75% sui residui valori capitali dei due mutui in corso di ammortamento;
- b) dal valore attuale della differenza tra lo ammontare delle rate di ammortamento da calcolarsi all'8,25% e quelle attuali